

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4357 Anno 2022

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 10/02/2022

SENTENZA

sul ricorso 16936/2019 proposto da:

Prata Francesco, elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Di Rienzo N 285 presso lo studio dell'avvocato Cucciniello Elisabetta e rappresentato e difeso dall'avvocato Picciocchi Antonio

-ricorrente -

contro

Unipolsai Assicurazioni Spa,

- intimato -

2021
2287

avverso la sentenza n. 1882/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 da SCODITTI ENRICO

udito l'Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis

Fatti di causa

1. Francesco Prata convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'assicurazione contro il furto della propria autovettura. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Prata. Con sentenza di data 3 aprile 2019 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello.

2. Osservò la corte territoriale che il certificato di assicurazione, privo di quietanza di pagamento del relativo premio, non costituiva prova della copertura assicurativa al momento del furto e che pertanto in mancanza della prova dell'effettività e tempestività del pagamento del premio la garanzia assicurativa doveva ritenersi sospesa ai sensi dell'art. 1901, comma 2, cod. civ.. Aggiunse che l'assicuratore non aveva l'onere di provare il fatto alla base della contestazione di tempestività del pagamento della rata di premio, trattandosi di profilo afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti dovevano essere provati da quest'ultimo, e che, quanto al motivo di appello relativo alla tardiva costituzione dell'assicuratore nel giudizio di primo grado (con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre l'eccezione di inadempimento), l'assenza della quietanza di pagamento ineriva ad una mera difesa, stante l'onere probatorio a carico dell'assicurato.

Osservò infine che la rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione non poteva essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma doveva ricorrere una specifica espressione di rinuncia, nella specie insussistente.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Prata sulla base di tre motivi. La causa è stata rimessa dalla Sezione ^{sesta} (Sesta) alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380 *bis* ultimo comma cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria.

Ragioni delle decisioni

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1888 e 1901 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il comma secondo dell'art. 1901 ~~deve~~ essere interpretato nel senso che «scadenze convenute» si intende non la scadenza del singolo rateo (l'assicuratore deduce che il rateo del secondo semestre dell'assicurazione di durata annuale sarebbe stato pagato tardivamente e che il furto si sarebbe verificato nel periodo di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1901, comma 2), ma il successivo periodo di efficacia del contratto alla scadenza dell'anno. Aggiunge che il certificato di assicurazione, di cui non è stata contestata la veridicità e autenticità, né tanto meno la provenienza dal rappresentante dell'assicuratore, costituisce confessione stragiudiziale e fa piena prova dell'effettività e tempestività del pagamento della rata di premio.

1.1. Il motivo è infondato. La disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi

dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione "premi successivi" del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima (Cass. 25 maggio 1998, n. 5194; 15 settembre 1993, n. 5576).

E' di tutta evidenza, quanto al rilievo su quanto sarebbe attestato dal certificato di assicurazione, che la circostanza della conclusione del contratto di assicurazione contro il furto, attestata dal certificato di cui vi è menzione nel motivo, sia irrilevante una volta che si riconosca l'esistenza dell'effetto sospensivo dell'assicurazione anche in presenza di inadempimento nel corso del rapporto assicurativo (è peraltro significativo che, nel diverso caso di obbligo di assicurazione per veicoli a motore, l'art. 127 comma 2 cod. ass. faccia salvo, pur in presenza del certificato di assicurazione, quanto disposto dall'art. 1901, comma 2).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1901 cod. civ., 167 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, costituendo l'art. 1901, comma 2, una specificazione dell'art. 1460, l'eccezione di sospensione della copertura assicurativa non è rilevabile d'ufficio e che l'eccezione è

stata sollevata tardivamente, come tempestivamente eccepito dall'attore alla prima udienza del 24 maggio 2007, in quanto rispetto alla citazione per l'udienza del 21 maggio 2007, effettivamente tenutasi il 24 maggio 2007, la convenuta si è tardivamente costituita con comparsa depositata il giorno 22 maggio 2007. Aggiunge che l'eccezione di mancato pagamento del premio è comunque contraria a buona fede, alla luce dell'art. 1460, perché l'assicuratore ha incamerato la seconda rata di premio per poi assumere una condotta di inadempimento doloso, con la consegna del solo certificato di assicurazione privo della quietanza.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1901 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, ove si ritenga il pagamento tardivo della rata di premio, che l'accettazione senza riserve da parte dell'assicuratore di una rata di premio costituisce comportamento incompatibile con la volontà dell'assicuratore di avvalersi della sospensione.

4. Il secondo ed il terzo motivo, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

4.1. Secondo il risalente indirizzo di questa Corte, al fine della sospensione dell'efficacia dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., il rilievo del mancato tempestivo adempimento del premio assicurativo - pur rientrando nella disponibilità della compagnia assicuratrice - non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, con gli effetti di cui all'art. 2697, comma secondo, cod. civ., ma di una mera difesa: con la conseguenza che all'assicuratore, che intenda farlo valere, incombe un mero onere di allegazione e che viceversa all'assicurato è fatto carico di provare, di fronte a tale difesa, anche il tempestivo pagamento del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo (Cass. 24 gennaio 1986, n. 455). Come

coerentemente affermato da Cass. 23 gennaio 1987, n. 630, in caso di sinistro, l'onere dell'assicurato non va limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla prova di averlo pagato tempestivamente, perché entrambi questi fatti sono costitutivi del suo diritto, tal che la contestazione dell'assicuratore relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, concernendo la sussistenza del diritto dell'assicurato e non la sua modificazione o estinzione, non pone a carico dell'assicuratore stesso l'onere della relativa prova a norma dell'art. 2697, secondo comma cod. civ..

Deve tuttavia considerarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'art. 1901, comma 2, cod. civ. costituisce applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3654; 19 dicembre 2006, n. 27132; 19 luglio 2004, n. 13344). L'eccezione di inadempimento costituisce un'eccezione in senso stretto e non è pertanto rilevabile d'ufficio, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 16 marzo 2011, n. 6168; 23 luglio 2010, n. 17424; 29 settembre 2009, n. 20870; 12 febbraio 2004, n. 2706; 20 settembre 2002, n. 13746; 5 agosto 2002, n. 11728; 29 settembre 1999, n. 10764; in motivazione Cass. Sez. U. 27 luglio 2005, n. 15661). La riconducibilità dell'art. 1901, comma 2, cod. civ. all'eccezione di inadempimento non comporta però che anche nel caso del mancato pagamento del premio operi il criterio dell'eccezione in senso stretto, come orienterebbe un ragionamento di tipo sillogistico. L'inquadramento nel generale istituto dell'eccezione di inadempimento sconta infatti le peculiarità del mancato pagamento del premio assicurativo derivanti dalla natura del premio medesimo.

Come affermato da Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 18, disattendendo la questione di costituzionalità dell'art. 1901 cod. civ.

per disparità di trattamento rispetto alle altre fattispecie contrattuali, nel contratto di assicurazione, «la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati». Si comprende così la previsione legislativa della sospensione dell'efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio di cui all'art. 190. Come afferma sempre il giudice delle leggi, il principio generale *inadimplenti non est adimplendum* deve essere adeguato al tipo particolare del contratto di assicurazione.

Il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui l'eccezione di mancato pagamento del premio non è un'eccezione in senso stretto, trova così fondamento nella funzione del premio, che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione

dei rischi, e nella conseguenziale sospensione *ex lege* dell'efficacia del contratto. Avendo l'eccezione di mancato pagamento del prezzo natura di eccezione in senso lato, non è sottoposta al termine di decadenza di cui all'art. 167, comma 2, cod. proc. civ. ed è rilevabile anche d'ufficio.

E' appena il caso di aggiungere che a conclusioni analoghe la giurisprudenza di questa Corte è giunta con riferimento alla diversa fattispecie della eccezione di inoperatività della polizza assicurativa per l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così da ultimo Cass. 12 luglio 2019, n. 18742).

4.2. Alla luce di tali peculiarità va intesa anche l'applicabilità alla fattispecie in esame del secondo comma dell'art. 1460 (l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede), applicabile secondo la giurisprudenza alla fattispecie in esame (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3654; 19 luglio 2004, n. 13344). La questione sul punto posta dal secondo motivo si collega alla censura contenuta dal terzo motivo, e cioè se l'accettazione senza riserve da parte dell'assicuratore di una rata di premio costituisca comportamento incompatibile con la volontà dell'assicuratore di avvalersi della sospensione.

Sul punto nella giurisprudenza sono presenti due orientamenti. Secondo un primo orientamento l'accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto. Si afferma in particolare che in applicazione del secondo comma dell'art. 1460 ~~deve~~ negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del

diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; 19 luglio 2004, n. 1334). Secondo altro indirizzo più rigoroso la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per *facta concludentia*, deve essere chiara ed inequivoca. Afferma Cass. 1 luglio 2002, n. 9554 che la rinuncia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinuncia da parte dell'assicuratore. Secondo tale indirizzo la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca (Cass. 22 marzo 1990, n. 2383).

Il Collegio reputa condivisibile il secondo orientamento in quanto più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio. Deve essere evidenziato che l'art. 1460, comma secondo, e l'art. 1901 operano su piani diversi. Mentre l'art. 1901 si riferisce all'efficacia del contratto assicurativo, ossia l'idoneità a produrre effetti giuridici («l'assicurazione resta sospesa»), l'art. 1460 riguarda l'esecuzione del contratto. Mentre la prima norma contempla la paralisi dell'effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda norma attiene all'attuazione del contratto a cura della parte. L'esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460, comma 2) concerne quindi non il contratto meramente inadempito dalla controparte, ma il contratto in cui effetti sono

sospesi *ex lege* per la rilevanza che l'ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi. Il darvi quindi esecuzione, in ottemperanza al dovere della buona fede oggettiva, presuppone che, a fronte del tardivo pagamento del premio, sia intervenuta una manifestazione negoziale, da parte dell'assicuratore, abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia dell'assicurazione. Soltanto in presenza di tale volontà negoziale sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio. Anche sotto tale aspetto la decisione del giudice di merito è quindi conforme a diritto.

4.3. E' appena il caso di aggiungere che non sono scrutinabili nella presente sede le circostanze fattuali evidenziate nella memoria del ricorrente.

4.4. Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto:

"la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio costituisce l'oggetto di eccezione in senso lato";

"la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio".

5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione al giudizio della parte intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 28 settembre 2021